

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE CREA APPARTENENTE AI LIVELLI I-III

ANNO 2025

Il giorno 1° ottobre 2026 presso la sede centrale del CREA ed in videoconferenza su Teams

tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Presidente, Prof. Andrea Rocchi e dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli,

e

I Sigg.

Giampiero Golisano per la FLC CGIL

Stefania Luzzi Conti per la CISL FSUR

Francesco Dominici per la FED. UIL SCUOLA RUA

Massimo Lucarini per la SNALS CONFSAL

Guido Bonati per la FED. GILDA UNAMS

Ivana Garaguso per la ANIEF

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

in sede di contrattazione integrativa

VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle “Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione” e per il comparto “Istruzione e ricerca”;

VISTO in particolare il CCNL 5 marzo 1998 – II b.e., Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, ed in particolare la Sezione II;

VISTO l'art. 9 del CCNL 21 febbraio 2002 II b.e. relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione che stabilisce che “Restano confermati nei limiti e con le modalità previste nei CCNL del 5 marzo 1998 gli istituti del trattamento economico accessorio”;

VISTO altresì l'art.24 del CCNL 23 dicembre 2025 comparto “Istruzione e ricerca” che individua le materie oggetto di relazioni sindacali e, in particolare, quelle oggetto di contrattazione integrativa di cui al comma 4 del medesimo articolo;

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma
T +39 06 47836 1

@ crea@crea.gov.it f www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

TENUTO CONTO che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli I–III, a titolo di trattamento accessorio sono: **a)** indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 – CCNL 5.3.98); **b)** indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 – CCNL 5.3.98);

VISTO il CCNL del 1° luglio 2026 comparto “Istruzione e ricerca, in particolare l’articolo 2, comma 6, ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati all’esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro;

VISTO l’art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

VISTO l’art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135 recante “adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, in vigore dal 13 febbraio 2019, con particolare riferimento alle lettere a) e b) del suddetto art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento, rispettivamente:

- agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;

VISTO l’art.1 comma 673 della legge del 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che ha destinato le risorse necessarie per consentire al CREA la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario, da operare ai sensi dell’art.20 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO l’articolo 3 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 che stabilisce che “I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”;

CONSIDERATE le stabilizzazioni di 9 unità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. N. 75/2017 effettuate nel corso dell’anno 2024, e a regime dall’anno 2025, a cui si è provveduto per scorrimento degli elenchi relativi alla procedura di stabilizzazione indetta con decreto del Direttore Generale n. 0033720 del 5.04.2023, di cui 7 appartenenti al Livello III;

VISTO in particolare il comma 3 dell’art. 28 del CCNL 23 dicembre 2025 comparto “Istruzione e ricerca” che stabilisce che *“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, per il personale dei livelli I-III ciascun Ente può ulteriormente incrementare, in misura variabile di anno in anno, le risorse destinate al finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio di cui all’art.*

9, comma 2, del CCNL 21/02/2002 – biennio 2000-2001, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario di tali risorse. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci”;

TENUTO CONTO della previsione della consistenza del fondo tendenziale del trattamento accessorio del personale di ruolo appartenente ai livelli I-III per l'anno 2025 per un importo pari ad € **576.711,95**, salvo l'esito del controllo ex art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 141 del CCNL del 18.01.2024 ed in particolare il comma 1 secondo cui *“Gli Enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni”;*

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15-6-2015 n. 81 secondo cui *“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.*

RAVVISATA la necessità, in ragione delle sopra citate disposizioni, di determinare i criteri per l'erogazione delle indennità a titolo di trattamento accessorio al personale dell'Ente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato dei livelli I-III non costituiscono un “fondo” ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

RITENUTO altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine;

VISTA l'ipotesi di CCI sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 10.03.2026 relativa al trattamento accessorio del personale CREA appartenente ai livelli I-III per l'anno 2025;

VISTA la consistenza del fondo del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III per l'anno 2025, pari ad € **576.711,95**, così come risulta asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 2 della seduta del 07.05.2026, con il quale il predetto Organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

CONCLUSA con esito positivo la verifica congiunta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP 0057734 – P - del 02.09.2026) e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF-RGS n. 190346 del 01.09.2026) in merito alla compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 e dell'art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001;

RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza del fondo accessorio del personale appartenente ai livelli I-III per l'anno 2025 e ai criteri di utilizzo dello stesso, come da Ipotesi sottoscritta il 10.03.2026,

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO

per le ragioni di cui in premessa le risorse riferite al trattamento accessorio per l'anno 2025, fatti salvi eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL e da disposizioni legislative, pari ad € **576.711,95** sono così ripartite:

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)	€ 563.275,40
Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)	€ 13.436,55
TOTALE	€ 576.711,95

I criteri di erogazione degli emolumenti relativi alle indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo e di direzione di strutture di particolare rilievo (artt. 8 e 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997) sono i seguenti:

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)

Prestazione svolta	Parametri
– coordinatore/responsabile di progetto; – autore o coautore di pubblicazione scientifica o divulgativa; – autore (inventore o costituente) di brevetto o privativa vegetale; – responsabile di attività di controllo e certificazione obbligatorie; – responsabile amministrativo; – responsabile di procedimento; – dipendente con poteri di firma che impegni l'Ente verso l'esterno;	1,20 punti
– responsabile di attività specifica; – responsabile di iscrizione di varietà vegetale in un registro varietale; – responsabile di unità operativa di progetto o di apparecchiature di laboratorio; – applicazione di metodologie analitiche; – responsabile/coordinatore di Ufficio; – incarichi in rappresentanza del CREA; – coordinatore / presidente di gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli tecnici;	1,10 punti

Prestazione svolta	Parametri
– organizzazione di convegni, seminari, workshop; – docente in corsi organizzati dal CREA; – supporto ad organismi collegiali; – partecipante a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli tecnici; – tutoraggio e referaggio.	1 punto
– prestazione lavorativa effettuata in regime di missione in rappresentanza dell'Ente.	0,6 punti

Gli incarichi di responsabilità devono essere conferiti con apposito provvedimento, ordine di servizio o lettera di incarico o atto equivalente.

L'espletamento di una delle prestazioni specificate in tabella verrà autocertificato dai dipendenti, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione.

Ai ricercatori e tecnologi, sulla base alle autocertificazioni presentate, viene attribuito il parametro corrispondente alla prestazione svolta. Nella autocertificazione i ricercatori e tecnologi dovranno evidenziare le responsabilità aggiuntive e specifiche, rispetto alle attività ordinarie del profilo di appartenenza, correlate alle attività espletate. Nel caso di più prestazioni con parametri diversi viene considerato il parametro più alto.

L'amministrazione provvederà, anche per il tramite dei Direttori dei Centri di ricerca, ad effettuare le verifiche sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del DPR n. 445/2000.

Come previsto dall'art 8 del CCNL 13/5/2009 comparto ricerca – quadriennio normativo 2006/2009, l'indennità viene corrisposta per 13 mensilità per un importo complessivo annuo a titolo di acconto pari a **euro 377,00** e successivamente si procederà al conguaglio degli importi liquidati sulla base degli esiti della ricognizione circa le prestazioni effettivamente svolte.

Criteri di ripartizione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997).

La remunerazione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo verrà attribuita ai responsabili incaricati delle aziende situate presso i Centri di ricerca.

L'indennità attribuita al responsabile incaricato verrà determinata in base al diverso livello di complessità delle aziende, a sua volta individuato considerando l'estensione delle superfici aziendali, il personale in servizio a qualunque titolo presso l'azienda stessa, nonché l'ordinamento culturale prevalente dell'azienda, in base ai seguenti parametri:

PARAMETRO 1: ESTENSIONE IN ETTARI DELL'AZIENDA

ESTENSIONE IN ETTARI	LIVELLO DI COMPLESSITA'
Da 1 a 50	1
Da 51 a 150	1,2
Da 151 a 250	1,4
Da 251 a 600	1,7
Maggiore di 600	2

COEFFICIENTE DI CORREZIONE CULTURALE FUNZIONALE AD OTTENERE L'ESTENSIONE AZIENDALE CORRETTA

L'estensione aziendale corretta, che tiene in considerazione la complessità degli ordinamenti colturali presenti in ciascuna azienda, è calcolata moltiplicando la superficie della stessa (parametro 1) per il coefficiente di correzione colturale determinato in base all'ordinamento colturale prevalente dell'azienda, alla luce della tabella che segue:

ORDINAMENTI COLTURALI PREVALENTI DELLE AZIENDE DI RICERCA DEL CREA	COEFFICIENTE DI CORREZIONE CULTURALE (%)
Seminativi	1,00
Culture arboree da legno	1,10
Culture arboree da frutto	1,15
Culture orticole / floricole in pieno campo	1,20
Culture orticole / floricole in serra	1,25
Culture cerealicole / foraggere per uso zootecnico *	1,30

* aziende provviste di allevamenti zootecnici

PARAMETRO 2: NUMERO DEI DIPENDENTI:

NUMERO DIPENDENTI	LIVELLO DI COMPLESSITA'
Da n. 1 a 5	1
Da n. 6 a 10	1,2
Da n. 11 a 15	1,4
Da n. 16 a 20	1,6
Maggiore di n. 20	2

Il livello di complessità totale di ciascuna azienda è calcolato sommando i livelli di complessità attribuiti, rispettivamente, ai parametri “*estensione aziendale corretta*” e “*personale in servizio*”. In particolare, la complessità totale di ciascuna azienda, oscillante nel range 1-4,60, identificherà il numero di “quote” spettanti a ciascuna di esse. L'importo di ciascuna quota sarà poi calcolato dividendo la somma delle quote di tutte le aziende per l'ammontare delle risorse destinate alla remunerazione Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)

L'indennità corrisposta a ciascun responsabile si otterrà moltiplicando l'importo della singola quota per il livello di complessità totale di ciascuna azienda.

L'importo massimo che potrà essere corrisposto in caso di direzione di più aziende è pari all'importo corrispondente al coefficiente di complessità di 4,60.

Ai fini della corresponsione della suddetta indennità non verranno prese in considerazione:

- le aziende aventi una “*estensione aziendale corretta*” inferiore ai 5 ettari;
- le aziende provviste soltanto di cantine sperimentali.

Inoltre, non saranno prese in considerazione le aziende i cui responsabili sono anche Direttori dei centri in quanto l'indennità di direzione da essi percepita già comprende la suddetta responsabilità di direzione delle aziende.

Articolo 2 – PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)

- L'erogazione dell'indennità oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo avverrà secondo i medesimi criteri previsti all'articolo 1.
- Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo vengono erogate sulla base degli importi medi corrisposti nell'ultimo triennio disponibile (anni 2022/2024), proporzionalmente incrementati a seguito dell'aumento del fondo previsto dal CCNL 2022-2024, art.28, comma 3, al personale a tempo indeterminato in corrispondenza delle quattro fasce di coefficienti previsti:

Coefficiente	Valore indennità (€)
Coefficiente 0,6	377,00
Coefficiente 1	628,33
Coefficiente 1,1	691,16
Coefficiente 1,2	754,00

- Come previsto dall'art 8 del CCNL 13/5/2009 comparto ricerca – quadriennio normativo 2006/2009, l'indennità viene corrisposta per 13 mensilità, rapportate all'effettiva durata del contratto a termine, per un importo complessivo annuo a titolo di acconto pari a **euro 377,00**, determinato in analogia a quanto previsto per il personale a tempo indeterminato; si procederà al conguaglio degli importi liquidati sulla base degli esiti della ricognizione circa le prestazioni effettivamente svolte.
- Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca, la predetta indennità deve essere prevista nel piano finanziario del progetto approvato, al fine di assicurare l'ammissibilità della correlata spesa da parte dell'Ente finanziatore del progetto.

Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997).

- L'erogazione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo avverrà secondo i medesimi criteri previsti all'articolo 1.
- Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo vengono erogate sulla base degli importi corrisposti nell'ultimo triennio disponibile (anni 2022/2024) al personale a tempo indeterminato, considerando la complessità totale di ciascuna azienda, oscillante nel *range* 1-4,60.
- L'importo annuo minimo dell'indennità, corrispondente al coefficiente 1, è pari ad **€ 333,78** equivalente alla media degli importi minimi annui corrisposti al personale a tempo indeterminato nel triennio 2022/2024 proporzionalmente incrementati a seguito dell'aumento del fondo previsto dal CCNL 2022-2024, art.28, comma 3.

Articolo 3 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL C.C.I.

L'Amministrazione si impegna ad adottare il provvedimento di liquidazione relativo all'erogazione delle indennità di cui al relativo contratto collettivo integrativo entro l'anno successivo a quello di competenza.

Il presente contratto collettivo integrativo è approvato con modalità telematica.

LA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA:

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

<u>F.to Andrea Rocchi</u>	FLC CGIL	<u>NON FIRMATO</u>
<u>F.to Maria Chiara Zaganelli</u>	CISL FSUR	<u>F.to Stefania Luzzi Conti</u>
	FED. UIL SCUOLA RUA	<u>F.to Francesco Dominici</u>
	SNALS CONFSAL	<u>F.to Massimo Lucarini</u>
	FED. GILDA UNAMS	<u>F.to Guido Bonati</u>
	ANIEF	<u>F.to Ivana Garaguso</u>